

Commissione Provinciale Giudicante

La Commissione Provinciale Giudicante, nella persona di Baldioli Rudi (Presidente), Lo Nigro Salvatore (membro), e Bottacchi Gianni (membro) riunita in Verbania
Il 27 marzo 2019 alle ore 22.00,

Visto il reclamo presentato dalla Società U.S. PALLANZENO 1994 avverso alla delibera del Comunicato Ufficiale n° 17 del Giudice Unico Provinciale del 20 marzo 2019 relativo alla squalifica a 6 (sei) giornate di gara inflitte al giocatore PETRULLI Emanuele appartenente alla squadra U.S. PALLANZENO 1994.

Vista la documentazione fornita dal Giudice Unico Provinciale relativa alla gara CAPPUCCINA - U.S. PALLANZENO 1994, Campionato Open a 7 giocatori, girone B del 16 marzo 2019.

CONSIDERATA

- 1) corretta l'interpretazione data ai fatti dal Giudice Unico Provinciale in relazione agli avvenimenti riportati a referto.
- 2) che il Giudice Unico Provinciale ha applicato, nei confronti dell'atleta in oggetto, sanzioni disciplinari previste dagli strumenti Nazionali per le motivazioni riportate a referto.

PREMESSO

che dalla lettura del referto arbitrale si evince che il giocatore PETRULLI Emanuele si rendeva protagonista di atteggiamenti che avrebbero dovuto essere puniti con la sua espulsione, tanto da essere poi sanzionato dal Giudice Unico provinciale, ma che tale provvedimento non veniva adottato dal direttore di gara.

Ci si trova dunque di fronte a un chiaro "errore tecnico arbitrale" che può comportare la ripetizione della gara.

Tuttavia la Commissione Provinciale Giudicante, in base all'art. 68 comma 3 del Regolamento per la Giustizia Sportiva, non ritiene che la mancata espulsione del giocatore PETRULLI Emanuele abbia concretamente influito sullo svolgimento del gioco e sul suo risultato finale.

CONSIDERATO

- 1) che, in base alla segnalazione richiesta alla Segreteria Provinciale, il giocatore in questione non ha subito, nel corso dell'anno sportivo, sanzioni legate a episodi di particolare gravità

DELIBERA

- 1) di confermare l'omologazione della gara con il risultato ottenuto sul campo.
- 2) di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Società U.S. PALLANZENO 1994 riducendo da 6 (sei) a 4 (quattro) giornate di squalifica la sanzione comminata al giocatore PETRULLI Emanuele appartenente alla squadra U.S. PALLANZENO 1994.
- 3) di restituire la tassa reclamo, disponibile fin da ora presso la Segreteria Provinciale del Comitato CSI Verbania.

Emesso in Verbania in data 27 marzo 2019

Firmato: Baldioli Rudi, Lo Nigro Salvatore, Bottacchi Gianni.